



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTALTO UFFUGO TAVERNA - SCALO



Montalto Uffugo (CS), via Paolo Borsellino, snc – tel.09841525053

<http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/> - e-mail: csic88800n@istruzione.it – pec: csic88800n@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80005710787 - Codice Istituto: CSIC88800N – Codice Univoco Ufficio: UF8SHY - Indice IPA: istsc_csic88800n

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ALLEGATO 5: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n 4 del 13 Febbraio 2025– Verbale n 3

Articolo 1: RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è redatto in applicazione della normativa vigente. In particolare:

- ✓ Artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- ✓ Artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- ✓ Artt. 2043, 2047, 2048 Codice Civile;
- ✓ Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- ✓ Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- ✓ Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- ✓ Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- ✓ Legge n.71/2017 “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” come aggiornata dalla L. 70/24;
- ✓ Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13 gennaio 2021;
- ✓ Nota MIM 121 del 20/01/2025

Articolo 2 – FINALITA’

1. Il presente regolamento promuove la prevenzione e il contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo all’interno dell’istituzione scolastica e individua strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, coinvolgendo l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto.



Articolo 3: DEFINIZIONE DI BULLISMO

1. Il bullismo è un “atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi”.
2. Le caratteristiche essenziali per definire un comportamento aggressivo come atto di bullismo, distinguendolo da altri episodi di aggressione sono:
 - a. Intenzionalità: le azioni del bullo mirano deliberatamente e intenzionalmente a danneggiare la vittima;
 - b. Ripetizione: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
 - c. Squilibrio di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi
3. Le tipologie degli atti di bullismo possono essere:
 - a. Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
 - b. Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
 - c. Indiretto: attacchi nascosti finalizzati all' esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.
4. Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:
 - a. Il Bullo è colui che compie l'atto di prepotenza e/o di aggressione;
 - b. La Vittima è colui/colei che subisce;
 - c. i Sostenitori del bullo sono coloro che non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;
 - d. Gli spettatori passivi sono coloro che non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
 - e. I difensori della vittima sono coloro che capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Articolo 4: DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

1. Il cyberbullismo è definito come “un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi”.
2. Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale unitamente a elementi di novità, quali:
 - a. Utilizzo dei mezzi elettronici come veicolo delle aggressioni; Anonimato: l'identità del cyberbullo è nascosta;
 - b. Deresponsabilizzazione: chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo;
 - c. Senza spazio e senza tempo: la vittima può subire l'attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della giornata;
 - d. Pubblico più vasto: un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone;



- e. Permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
 - f. Rapida diffusione delle informazioni.
3. Il cyberbullismo può manifestarsi in diverse forme:
- a. Scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
 - b. Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
 - c. Esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
 - d. Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, etc.

Articolo 5: RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il Dirigente Scolastico elabora, in collaborazione con il team antibullismo e anticiberbulismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un documento di 'E-policy quale strumento operativo a cui tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all'utilizzo della rete;
2. Garantisce la sicurezza, anche online, di tutti i membri della comunità scolastica;
3. Promuove la cultura della sicurezza online e corsi di formazione specifici, d'accordo con il docente Referente per il bullismo e il Cyberbullismo;
4. Promuove la formazione di tutto il personale scolastico sull'uso positivo e responsabile delle tic, sulle potenzialità e i rischi della rete;
5. Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
6. Fa parte del Team per l'Emergenza e del Team antibullismo per gestire e intervenire nei casi di gravi episodi di bullismo, cyberbullismo e uso improprio delle tecnologie digitali;
7. Intrattiene i rapporti con le agenzie competenti e le autorità locali;
8. Promuove il coordinamento tra le figure istituzionalmente preposte all'utilizzo delle TIC a scuola
9. Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
10. Tramite il sito web della scuola fornisce le seguenti informazioni:
 - a. nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyber-bullismo e i loro contatti istituzionali;
 - b. contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo oltre che di educazione digitale.
11. In caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo informa tempestivamente la famiglia previa consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

Articolo 6: RUOLO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di istituto facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia, vigilando sull'applicazione del regolamento e sul rispetto delle regole

Articolo 7: RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI



1. Il Collegio dei docenti, all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità, predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola.
2. Promuove e organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale.
3. In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi. Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico.
4. In una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo promuove attività nell'ambito dello sviluppo del curriculum di Educazione civica”
5. Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it)

Articolo 8: RUOLO DEL SINGOLO DOCENTE

1. Ciascun docente, venuto a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo, è chiamato a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
2. Ciascun docente promuove attività di prevenzione universale.

Articolo 9: RUOLO DEI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE

1. Ciascun docente coordinatore
 - a. monitora che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
 - b. Registra nei verbali del Consiglio di classe casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

Articolo 10: RUOLO DEL PERSONALE ATA

1. I Collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione ferme restando le responsabilità dei docenti.
2. Gli Assistenti Amministrativi e gli assistenti tecnici partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola.



3. Il personale segnala al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
4. Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.

Articolo 11: RUOLO DEI COMPONENTI IL TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA

1. Il Team Antibullismo e per l’Emergenza avrà le funzioni di:
 - a. coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e un componente eletto);
 - b. intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente, referente per il bullismo- cyberbullismo, professionalità interne e figure specializzate del territorio) nelle situazioni acute di bullismo;
 - c. raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti;
 - d. coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.
 - e. promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’Istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
 - f. promuovere nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” una riflessione in tutte le classi;
 - g. promuove la partecipazione ad eventi/concorsi locali e nazionali;
 - h. Promuove azioni per coinvolgere enti esterni, forze dell’ordine, quali Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza, in attività formative rivolte agli alunni/studenti e all’intera comunità;
 - i. Crea e gestisce sul sito istituzionale una sezione dedicata.

Articolo 12: RUOLO DEL REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. Il referente bullismo e cyberbullismo:
 - a. coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto;
 - b. fa parte del Team per l'Emergenza e del Team antibullismo per gestire e intervenire nei casi di gravi episodi di bullismo, cyberbullismo e uso improprio delle tecnologie digitali;
 - c. coordina il Team Bullismo della scuola, con il compito di proporre attività didattiche e iniziative volte a stimolare comportamenti responsabili, a sensibilizzare e a prevenire prevaricazioni e ogni forma di bullismo;
 - d. può avvalersi delle forze dell'ordine e delle associazioni del territorio;
 - e. coinvolge studenti, colleghi e genitori in progetti e percorsi formativi specifici.

Articolo 13: RUOLO DELLE FAMIGLIE

1. Le famiglie
 - a. partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
 - b. Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori sono informati sul Regolamento d’istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber-bullismo
 - c. Accettano e condividono l’e-Policy d’Istituto, il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità;





- d. Conoscono le linee di intervento della Scuola in relazione ai problemi rilevati ad un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di internet;
- e. Si relazionano in modo costruttivo con i docenti sulle linee educative che riguardano TIC e la Rete, monitorando i propri figli e segnalando eventuali problemi.
- f. Collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Articolo 14: RUOLO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

- 1. Studentesse e studenti partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola.
- 2. Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
- 3. In relazione al grado di maturità e consapevolezza raggiunti, utilizzano le tecnologie digitali in coerenza con quanto richiesto dai docenti;
- 4. Conoscono le linee guida dell'E-safety Policy, il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità,
- 5. Capiscono l'importanza di segnalare ad adulti di riferimento eventuali abusi o l'uso improprio della Rete e dei dispositivi digitali;
- 6. Imparano a tutelarsi online, a tutelare compagni/e e a rispettarli/e
- 7. Utilizzano i dispositivi tecnologici personali esclusivamente su autorizzazione del docente e solo per specifiche attività didattiche;
- 8. Possono farsi promotori delle buone pratiche apprese, anche attraverso possibili percorsi di peer education.
- 9. Sono partecipi e attivi nelle attività di promozione ed educazione sull'uso consapevole delle TIC e della Rete; ●

Articolo 15: STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

- 1. Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Articolo 16: INTERVENTI DI PREVENZIONI

- 1. Sono azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:
 - a. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
 - b. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
 - c. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team





Antibullismo e per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario)

Articolo 17: PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE

1. La finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:
 - a. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
 - b. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
 - c. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Articolo 18: PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA

1. La finalità è promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà, per cui le iniziative sono indirizzate a:
 - a. predisporre una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare)
 - b. predisporre un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico.

Articolo 19: PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA

1. La finalità è rilevare e trattare i casi acuti, per cui le iniziative sono indirizzate a:
 - a) attivare un sistema di segnalazione tempestiva
 - b) effettuare una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi: raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; approfondimento della situazione per definire il fenomeno; gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie); monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.
2. Al verificarsi di episodi acuti di bullismo, la prima azione è orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. I
3. In caso di episodio sospetto e/o denunciato lo schema di intervento da eseguire è il seguente:
 - a) colloquio individuale con la vittima;
 - b) colloquio individuale con il bullo;
 - c) se possibile, colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
 - d) se possibile colloquio con vittima e bullo/i
 - e) coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.
4. in caso di rilevanza penale del comportamento si procede con la segnalazione dell'evento all'autorità giudiziaria;

Articolo 20: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA



1. Priorità della scuola è la salvaguardia della sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo, il sostegno delle vittime e delle relative famiglie e la promozione/organizzazione di un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.
2. Sono privilegiate sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto.
3. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico coadiuvato dal team, contatta la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.

Articolo 21: MONITORAGGIO

1. Le figure scolastiche coinvolte (docenti, team bullismo antibullismo psicologo, educatore esterno etc.) si effettuano monitoraggi a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

TABELLA DELLE MANCANZE E DELLE RELATIVE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O DI CYBERBULLISMO

Di seguito i provvedimenti disciplinari adottabili in relazione a comportamenti, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e, per questo, considerati mancanze gravi o gravissime.

Infrazioni	Sanzioni per prima Infrazione	Sanzioni per gravi infrazioni reiterate	Annotazioni e comunicazioni	Soggetto/Organo competente a Comminarle
Violenza fisica, psicologica o intimidazione, specie se reiterata.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 10 a oltre 15gg (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Allontanamento fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi o reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento superiore a 15 gg
Atteggiamento con l'obbiettivo di arrecare danno alla persona (denigrazione, offese)	Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento da 5 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini	Nota disciplinare. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza, convocazione tempestiva dei genitori (o di chi	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.



	della valutazione del comportamento.		esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi e reiterati.	
Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima.	Nota disciplinare, allontanamento da 5 a 15 gg. Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg , Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare..	Nota disciplinare, allontanamento da 5 a 15 gg. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre i 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio violento e reiterato.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg
Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.	Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15gg (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori. Segnalazione alle autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono	Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15gg.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata



esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg., Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.	(commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Scolastico. Allontanamento fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale)	segnalazione Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale	segnalazione Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale
Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.	Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. (gravità del reato).	Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di rivelazioni della sessualità altrui (grave offesa alla reputazione) in violazione della privacy.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Impersonificazione: insinuazione all'interno	Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15 gg.	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o



dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima	(commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online	Nota disciplinare. Allontanamento da 5 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.	Nota disciplinare. Allontanamento da 10 a oltre 15gg. in caso di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Segnalazione alle autorità competenti in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine)	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.
Complicità. Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori	Nota disciplinare. Allontanamento da 5 a oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Allontanamento oltre 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini della valutazione del comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg.